



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

10 giugno 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 10 del mese di giugno duemilaventi, alle ore 16,00 in Torino, in videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, come disposto dal DCRS n. 45/2020, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 2 giugno 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO
- Graziano TECCO - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Carlo PALENZONA - Maria Grazia GRIPPO - Maurizio PIAZZA - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 3 "Torino Sud", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 10 "Chivassese"

OGGETTO: Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino. Aggiornamento.

ATTO N. DEL_CONS 12

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

l'art.134 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici;

il comma 2 del medesimo articolo espressamente prevede che “Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinano le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema”;

l'art.36 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione degli inviti e degli affidamenti, previsti dal Trattato UE a tutela della concorrenza, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

la Linea Guida n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 che, con particolare riferimento al punto 5.1.1 prevede che “Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinati [...] i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”;

Premesso altresì che in adempimento dei sopra richiamati disposti con Delibera del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019 è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione di un elenco telematico di operatori economici tra i quali effettuare la scelta, nel rispetto dei principi sopracitati e delle disposizioni normative vigenti al momento della selezione, per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., demandando al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'adozione di eventuali disposizioni operative inerenti l'utilizzo dell'elenco;

Considerata l'opportunità di prevedere nel citato Regolamento che qualora sopraggiungano modifiche normative che amplino la possibilità di ricorso a procedure negoziate sia possibile procedere ad aggiornamenti immediati degli elenchi che contemplino la possibilità per gli operatori economici di qualificarsi per un'ulteriore fascia di importo (da 1.000.000,00 al limite massimo consentito dalla legge per i lavori e parimenti da 100.000,00 al limite massimo consentito dalla legge per i servizi professionali),demandando al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'adozione dei necessari provvedimenti;

Ritenuto altresì opportuno procedere nell'ambito del Regolamento medesimo ad una

individuazione accorpata dei servizi tecnici, declinando le tipologie degli stessi sulla base del d.m. 17/06/2016 relativo alle tariffe professionali e tale da consentire di distinguere esattamente le prestazioni per cui dovessero essere prevista da modifiche normative soglie più elevate per ricorso a procedure negoziate;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla III° Commissione Consiliare in data 8/06/2020;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che “alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 , n. 131”;

Visto l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’articolo 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1) di approvare il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino con gli aggiornamenti citati in premessa;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~  
(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Bianco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).
~~~~~

Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di delibera e la sua immediata esecutività:

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli 10

(Avetta - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco)

**La delibera risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Alberto Bignone

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Marco Marocco

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino

Art. 1 – Istituzione, Durata e Oggetto dell'Elenco telematico di operatori economici

1. Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è istituito l'**Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di valore economico inferiore alle soglie dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in osservanza dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione previsti dal Trattato UE a tutela della concorrenza.**

2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

3. L'iscrizione all'**Elenco telematico di operatori economici** sarà oggetto di periodica conferma.

4. La procedura d'iscrizione telematica ha lo scopo di definire un elenco di **operatori economici** che risultino qualificati attraverso autodichiarazione, con riferimento ai requisiti di carattere speciale e verificati con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, attestano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche professionali, occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti e delle iniziative del presente Ente, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

5. Gli obiettivi che si vuole perseguire, sono:

a. introdurre criteri di selezione oggettivi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono l'invito di Operatori Economici;

b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Art. 2 – Definizione dell'Elenco telematico di operatori economici

L'Elenco telematico di operatori economici costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a) Per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- b) Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Potrà inoltre essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- c) Procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- d) Procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- e) Dialogo competitivo di cui all'art. 64 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- f) Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Dall'iscrizione all'Elenco non consegue un diritto soggettivo dell'operatore economico ad essere invitato alle procedure di gara, ma esclusivamente un interesse ad essere valutato.

Si farà ricorso all'Elenco di cui al presente Regolamento, ove non siano utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. (in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.), in tutti i casi in cui l'Amministrazione attivi procedure ad "invito".

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Elenco ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato mediante "procedure aperte" al mercato oppure attraverso indagini di mercato.

In tal caso, i soggetti aggiudicatari, dovranno procedere all'iscrizione all'Albo ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 3 – Struttura dell'Elenco Fornitori telematico

3.1 L'Elenco dei Fornitori è strutturato nelle seguenti AREE articolate in FASCE DI IMPORTO:

- ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
- SERVIZI PROFESSIONALI
- PRESTATORI DI SERVIZI
- FORNITORI DI BENI

organizzate nel modo seguente.

1. ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Sottoripartizione in categorie generali e speciali

CODICE DESCRIZIONE

OG1	Edifici civili e industriali
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG5	Dighe
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
OG13	Opere di ingegneria naturalistica

CODICE DESCRIZIONE

OS1	Lavori in terra
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile
OS8	Opere di impermeabilizzazione
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15	Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS18-B	Componenti per facciate continue
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

- OS20-A** Rilevamenti topografici
- OS20-B** Indagini geognostiche
- OS21** Opere strutturali speciali
- OS22** Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS23** Demolizione di opere
- OS24** Verde e arredo urbano
- OS25** Scavi archeologici
- OS26** Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS27** Impianti per la trazione elettrica
- OS28** Impianti termici e di condizionamento
- OS29** Armamento ferroviario
- OS30** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS31** Impianti per la mobilità sospesa
- OS32** Strutture in legno
- OS33** Coperture speciali
- OS34** Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS35** Interventi a basso impatto ambientale

2. SERVIZI PROFESSIONALI

L'elenco è articolato in sottoelenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016

- edilizia;
- strutture;
- impianti;
- infrastrutture per la mobilità;
- idraulica;
- tecnologie della informazione e della comunicazione;
- paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
- territorio e urbanistica.

I servizi di ingegneria e architettura sono codificati nelle seguenti prestazioni:

1. redazione di documenti di fattibilità delle alternative progettuali;
2. redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, compresi gli studi propedeutici nelle varie discipline;
3. direzione lavori, misure e contabilità;
4. coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;
5. attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
6. studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale;

7. servizi di verifica del progetto;
8. collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale;
9. collaudo statico;
10. collaudo tecnico – funzionale degli impianti.

Gli operatori economici devono iscriversi indicando una o più tipologie di servizi, una o più categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante “Categoria delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze”, allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2016;

Cod. CATEGORIE	Id opere
1 Edilizia	E08-E09-E10-E11-E12-E13-E16- E17-E18-E19-E20-E21-E22
2 Strutture	S01-S02-S03-S04-S05-S06
3 Impianti	IA01-IA02-IA03-IA04 IB 04- IB 05-IB 06-IB 07-IB 08- IB09-IB 10-IB 11-IB 12
4 Infrastrutture per la mobilità	V01-V02-V03
5 Idraulica	D02-D03-D04
6 Tecnologie della informazione e della comunicazione	T01-T0-T03
7 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste	P01-P02-P03-P04-P05-P06
8 Territorio e urbanistica	U01-U02-U03

Vale il disposto di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016 per il quale all'interno della stessa categoria d'opera gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

3. PRESTATORI DI SERVIZI

Sottoripartizione sulla base della struttura del vocabolario comune degli appalti (CPV). I fornitori al momento dell'iscrizione indicheranno uno o più CPV di dettaglio. Automaticamente verranno ricompresi nella selezione nel caso in cui l'Amministrazione selezioni un CPV di livello superiore.

4. FORNITORI DI BENI

Sottoripartizione sulla base della struttura del vocabolario comune degli appalti (CPV). I fornitori al momento dell'iscrizione indicheranno uno o più CPV di dettaglio. Automaticamente verranno ricompresi nella selezione nel caso in cui l'Amministrazione selezioni un CPV di livello superiore.

3.2 All'interno delle AREE sono istituite le seguenti FASCE D'IMPORTO

AREA ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

da Euro 0 a Euro 39.999,99

da Euro 40.000,00 a Euro 149.999,99

da Euro 150.000,00 a Euro 349.999,99

da Euro 350.000,00 a Euro 999.999,99

AREA SERVIZI PROFESSIONALI

da Euro 0 a Euro 10.000,00

da Euro 10.000,01 a Euro 40.000,00

da Euro 40.000,01 a Euro 99.999,99

Qualora in vigore del presente Regolamento sopraggiungano modifiche normative che amplino la possibilità di ricorso a procedure negoziate sarà possibile procedere ad aggiornamenti immediati degli elenchi che contemplino la possibilità per gli operatori economici di qualificarsi per un'ulteriore fascia di importo (da 1.000.000,00 al limite massimo consentito dalla legge per i lavori e parimenti da 100.000,00 al limite massimo consentito dalla legge per i servizi professionali.)

AREA PRESTATORI DI SERVIZI e FORNITORI DI BENI

da Euro 0 a Euro 40.000,00

da Euro 40.000,01 alla soglia di rilevanza comunitaria

Art. 4 – Pubblicazione

La formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione periodica di apposito avviso sul sito internet della Città Metropolitana di Torino al link <http://www.cittametropolitana.torino.it>

Art. 5 – Iscrizione all'Elenco telematico di operatori economici

5.1 L'operatore economico avrà la possibilità di presentare l'istanza di iscrizione all'**Elenco telematico di operatori economici** nel periodo stabilito dalla Città Metropolitana di Torino e pubblicato sul sito internet della stessa come indicato nell'art.4 del presente Regolamento.

5.2 L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 e l'art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d), f) per i servizi professionali del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- viene effettuata per categorie merceologiche di Lavori, Servizi professionali, Servizi, Beni e per fasce d'importo;
- è comunque soggetta ad aggiornamento ogni 12 mesi.

5.3 La domanda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, utilizzando l'applicativo reso disponibile dalla Città Metropolitana di Torino [sul suo sito istituzionale](#).

Non saranno accettate istanze di iscrizione presentate con modalità diverse.

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Procuratore speciale (desumibile da Procura speciale allegata) dovrà contenere l'indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che per le quali si richiede l'iscrizione ed essere corredata da apposita autodichiarazione.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare (a mezzo della procedura telematica) l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

5.4 I soggetti di cui all'art. 45 e all'art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d), f) per i servizi professionali del D. Lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 45 e all'art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d), f) per i servizi professionali del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Città Metropolitana di Torino prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art.6 Requisiti di ammissione

6.1 Per essere iscritti all'**Elenco telematico di operatori economici** della Città Metropolitana di Torino tutti gli operatori economici dovranno possedere e dichiarare di possedere, i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;

- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
- c) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- d) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- e) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008;
- f) nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art 83 comma 3 ultima parte del D.Lgs 50/2016, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti gli Operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare:

- g) iscrizione agli ordini professionali, ove esistenti, relativi al titolo posseduto
- h) curriculum vitae

Tutti gli operatori economici dovranno inoltre dichiarare:

- 1) di essere in possesso di abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con riferimento alle categorie beni, servizi e attività professionali o di essere eventualmente in possesso di abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con riferimento alla categoria lavori;
- 2) di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy;
- 3) di ben conoscere ed accettare che saranno oggetto di verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016 sia al momento della richiesta di iscrizione che per tutta la durata della loro permanenza nell'Albo;
- 4) tutti i dati necessari all'avvio delle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale presso le competenti autorità.

6.2 L'operatore economico può corredare la propria dichiarazione con le relative attestazioni e certificazioni di cui sia in possesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale e certificazioni del sistema di qualità.

La dichiarazione dei requisiti dovrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Qualora la domanda sia presentata da operatori economici in forma non individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento.

Art. 7 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione

La completezza dell'istanza di abilitazione verrà valutata dall'Amministrazione che ne comunicherà l'esito all'operatore economico, tramite posta elettronica certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione, entro 30 gg lavorativi dalla scadenza della presentazione delle domande.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, all'operatore economico verranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

L'iscrizione diverrà definitiva solo dopo che l'Amministrazione avrà avuto riscontro positivo a tutte le verifiche richieste previste dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016. Qualora, entro 30 giorni dalla richiesta, non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i, la domanda di iscrizione sarà comunque considerata definitiva.

La procedura di inserimento nell'**Elenco telematico di operatori economici** si considererà, in ogni caso, conclusa qualora siano decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico non potrà essere inserito nell'**Elenco telematico di operatori economici** nei seguenti casi:

- sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
- per ricorrenza di una o più casistiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In tali ipotesi l'Amministrazione invierà un avviso di contestazione all'operatore economico tramite posta elettronica certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione.

Art.8 Modalità di funzionamento dell'Elenco telematico di operatori economici

La gestione dell'Elenco e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

La selezione degli operatori economici invitati alle procedure concorsuali si fonda sul principio della rotazione; detta rotazione avverrà tra gli operatori economici con il minimo numero di inviti. Nel caso in cui ci siano più operatori economici con pari numero di inviti il sistema procederà mediante sorteggio alla selezione del numero necessario di operatori economici da invitare.

A seguito del rinnovo biennale i contatori verranno azzerati.

A seguito di pubblicazione dell'avviso sul portale dell'Amministrazione, l'operatore economico disporrà di 2 mesi per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'**Elenco telematico di operatori economici**. Oltre detto termine non sarà più possibile accedere al portale per presentare istanza di iscrizione fino a nuovo avviso.

Gli operatori economici la cui domanda sia divenuta definitiva potranno essere sorteggiati dal sistema per essere invitati alle procedure di gara nell'ambito della categoria o della voce di CPV nonché della fascia di importo relativa all'oggetto della gara specifica. I fornitori sorteggiati saranno esclusi dai successivi sorteggi fino ad esaurimento della graduatoria.

Al termine dei 2 anni, nel caso in cui non sia rinnovato l'interesse a permanere nell'Elenco, le iscrizioni decadranno automaticamente.

Art. 9 – Cancellazione dall'Elenco telematico di operatori economici

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato;
- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione e/o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza di ulteriori attestazioni, accertata in sede di gara in relazione alla quale l'operatore economico sia stato selezionato;
- in caso di mancato aggiornamento dei dati riferiti all'operatore economico entro 15 giorni naturali dalla modifica;
- la Città Metropolitana di Torino potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici ai quali sia stato formalmente contestato un grave inadempimento contrattuale ai sensi di quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Elenco telematico di operatori economici

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso la Città Metropolitana di Torino è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Elenco.

Art. 12 – Estensione dell’Iscrizione

L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all’art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

L’estensione dell’iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l’accesso alla propria area personale.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.

Art. 13 – Gestore del sistema

Il gestore del sistema, individuato dalla Città Metropolitana di Torino, controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 14 – Avvertenze

14.1 Il proprio account, cioè email e password necessari per l’accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

14.2 Tutte le comunicazioni tra la Città Metropolitana di Torino e i singoli operatori economici saranno effettuate a mezzo pec all’indirizzo da questi ultimi comunicato in fase di richiesta di iscrizione.

Art. 15 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR Piemonte.

Art. 16 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.